Relazione illustrativa alla pdl di modifica della l.r. 82 del 28/12/2009 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato)

La legge regionale 70 del 12/12/2017 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017) ha introdotto nella l.r. 82 del 28/12/2009 una previsione specifica, relativa alla durata dell'accreditamento; infatti, a seguito di tale modifica, l'articolo 4, comma 2 ter, in analogia a quanto dispone l'articolo 29 della l.r. 51/2009 per le strutture sanitarie, stabilisce che l'accreditamento ha validità di cinque anni, decorrenti dalla data del rilascio: con la modifica si è inteso conformarsi alle indicazioni contenute nell'impugnativa governativa, che aveva tra l'altro contestato, con riferimento alla nuova disciplina dell'accreditamento dettata dalla l.r. 24 maggio 2017, n. 21, la mancanza di una disposizione relativa alla durata dell'accreditamento.

Tale modifica ha inciso in maniera sostanziale sull'intero impianto della 1.r 82/2009, per cui, innanzitutto, in relazione ai controlli da effettuare sulle strutture accreditate (articolo 6), ne risultava un obbligo, da parte della Giunta regionale, di controllare:

- a) entro un anno dall'accreditamento, il possesso dei requisiti da parte di tutte le strutture accreditate,
- b) ogni due anni, il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori da parte di un campione di strutture accreditate, individuato secondo i criteri previsti nel Regolamento di attuazione della legge regionale.

La previsione dell'articolo 6 (sistema a regime) è stata coordinata con l'articolo 13 (norma transitoria), che contiene la disciplina da applicare alle strutture già accreditate al momento dell'entrata in vigore della precedente modifica di legge: nel vigente articolo 13, in particolare, si prevede che le strutture già accreditate alla data di entrata in vigore del presente articolo si adeguino ai requisiti per l'accreditamento ed agli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, entro un anno dall'approvazione della deliberazione di Giunta, contenente i requisiti specifici e gli indicatori, dandone comunicazione, entro lo stesso termine, alla Regione. Nella norma si specifica, inoltre, che entro un anno da tale comunicazione, la Giunta regionale, tramite il Gruppo tecnico di valutazione, verifica che le strutture si siano effettivamente adeguate ai nuovi requisiti ed ai nuovi indicatori.

Infine l'articolo stabilisce che la durata di cinque anni, per le strutture già accreditate, si calcola a fare data da tale comunicazione.

Entrambe le previsioni contenute negli articoli 6 (sistema a regime) e 13 (regime transitorio) hanno evidenziato alcune criticità, a partire dalla contrazione eccessiva dei tempi relativi al controllo da effettuarsi, a cura della Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo tecnico di valutazione, entro un anno, su tutte le strutture accreditate.

In secondo luogo, nell'ottica dei principi di semplificazione amministrativa e di non aggravamento, sono stati chiariti altri aspetti procedurali, disciplinando meglio i due percorsi (per le strutture/servizi già accreditati da un lato, per le strutture/servizi di nuovo accreditamento dall'altro), questo a motivo anche del fatto che, a seguito della precedente modifica di legge, è stato stabilito di inserire nel DPGR, attuativo della legge, i soli requisiti generali, mentre nella deliberazione di Giunta regionale, i requisiti specifici e gli indicatori.

Per tali ragioni è stato stabilito che:

a) strutture già accreditate:

- tali strutture, già conosciute dal sistema, sono tenute a inviare alla Giunta, entro un anno dall'approvazione della deliberazione di Giunta, comunicazione di adeguamento ai nuovi

requisiti (generali e specifici): da tale comunicazione decorre il termine di cinque anni di durata dell'accreditamento;

- entro un anno da tale comunicazione, le strutture sono tenute ad effettuare la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti e ad inviare alla Giunta la relativa documentazione;
- a sua volta la Giunta effettuerà, entro un anno dalla trasmissione della documentazione, a campione, il controllo sul mantenimento dei requisiti e sulla conformità agli indicatori (qui si realizza l'allineamento con l'identica fase prevista per il percorso di accreditamento delle nuove strutture)

b) strutture nuove:

- tali strutture sono tenute a presentare alla Giunta <u>autocertificazione</u> sul possesso dei requisiti; esse, come nel testo vigente, sono automaticamente accreditate; da tale autocertificazione decorre il termine di cinque anni di durata dell'accreditamento;
- entro un anno dall'accreditamento la Giunta, tramite il Gruppo tecnico regionale di valutazione, è tenuta a controllare, per tutte le strutture nuove, il possesso dei requisiti;
- entro un anno dall'accreditamento, le strutture sono tenute ad effettuare la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti e ad inviare alla Giunta la relativa documentazione;
- a sua volta la Giunta effettuerà, entro un anno dalla trasmissione della documentazione, a campione, il controllo sul mantenimento dei requisiti e sulla conformità agli indicatori.

In esito al solo controllo sul mantenimento dei requisiti/ conformità agli indicatori (per le strutture accreditate) e ai due controlli sul possesso dei requisiti e sul mantenimento dei requisiti/ conformità agli indicatori (per le strutture nuove) è possibile che siano riscontrate delle difformità: l'articolo 6 della l.r. 82/2009 è stato modificato proprio al fine di meglio chiarire tale procedura, per cui:

- la Giunta comunica alla struttura l'esito negativo dei controlli ed invita ad adeguarsi entro un termine non inferiore a 30 giorni;
- se il termine non viene rispettato, la Giunta invio un sollecito, assegnando un ulteriore termine per l'adeguamento;
- se anche a seguito di tale sollecito, la struttura non comunica l'adeguamento, allora la Giunta revoca l'accreditamento e questo non può essere nuovamente concesso prima di sei mesi.

E' stato anche chiarito che il controllo sul possesso dei requisiti è effettuato dalla Giunta non solo su tutte le strutture che presentano prima istanza di accreditamento, ma anche su tutte le strutture che, una volta trascorsi i 5 anni di durata dell'accreditamento, presentano istanza di rinnovo oltre la scadenza; invece, se le strutture presentano istanza di rinnovo entro la scadenza dell'accreditamento, la Giunta effettuerà sul possesso dei requisiti un controllo a campione.

Inoltre è stata introdotta una più articolata individuazione dei casi in cui l'accreditamento delle strutture decade.

Sia nei casi di revoca dell'accreditamento (ma non prima di sei mesi dalla revoca), sia nei casi di decadenza dell'accreditamento, le strutture devono ricominciare dall'inizio il percorso di accreditamento, con la presentazione dell'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti e con i controlli di competenza della Giunta.

Analoga è la disciplina e la successione delle rispettive fasi, nel caso di servizi già accreditati/ servizi nuovi.